

TI_GERICHTE 33.2025.4 vom 14. April 2025

TI Tribunale d'appello, 2025-04-14, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_33.2025.4

FR: TI_GERICHTE 33.2025.4 du 14 avril 2025

IT: TI_GERICHTE 33.2025.4 del 14 aprile 2025

Regeste

Le pensioni alimentari sono computate nelle spese riconosciute se sono effettivamente versate. Il proprietario che non può disporre liberamente dell'immobile è assimilato al nudo proprietario: non gli va computato l'immobile come sostanza, né valore locativo, né interessi ipotecari né spese di manutenzione.

Erwägungen

E. 3

Il capoverso 2 non è applicabile: a. se l'invalidità di persone senza attività lucrativa è stata stabilita conformemente all'articolo 28a capoverso 2 della legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità (LAI); o b. se l'invalido lavora in un laboratorio ai sensi dell'articolo 3 capoverso 1 lettera a della legge federale del 6 ottobre 2006 sulle istituzioni che promuovono l'integrazione degli invalidi (LIPIn)". L'art. 14a OPC-AVS/AI, in connessione con l'art. 9 cpv. 5 lett. c LPC, fissa dunque schematicamente i redditi ipotetici provenienti da un'attività lucrativa di assicurati parzialmente invalidi. Questa norma dispone, al suo capoverso 1, che alle persone parzialmente invalide è di principio computato il reddito da attività lucrativa che hanno effettivamente conseguito. Per semplificare il procedimento questa disposizione presume che, per gli assicurati parzialmente invalidi di età inferiore a 60 anni, sia possibile e ragionevole, nell'ambito della restante capacità di guadagno stabilita dall'Ufficio AI, conseguire gli importi limite stabiliti dall'art. 14a cpv. 2 lett. a-c OPC-AVS/AI. Qualora essi non mettano a frutto la loro capacità di guadagno residua, si ha una rinuncia a un reddito da attività lucrativa ai sensi dell'art. 11 cpv. 1 lett. g vLPC che va ritenuta quale reddito ipotetico da attività lucrativa (STF 9C_376/2021 del 19 gennaio 2022; DTF 141 V 343; DTF 117 V 153; Carigiet/Koch, *Ergänzungsleistungen zur AHV/IV*, 2a ed. 2009, pag. 153). L'art. 14a cpv. 2 OPC-AVS/AI stabilisce la presunzione giuridica secondo cui l'assicurato sarebbe in grado di realizzare questi redditi se svolgesse un'attività lucrativa esigibile o non lavorasse. Se l'importo indicato all'art. 14a cpv. 2 lett. a-c OPC-AVS/AI non è raggiunto così pure se nessuna attività lucrativa è esercitata, si presume che l'assicurato abbia rinunciato a dei redditi giusta l'art. 11 cpv. 1 lett. g LPC (nuovo art. 11a LPC dal 1° gennaio 2021; DTF 140 V 267 consid. 2.2; STF 9C_515/2018 del 18 aprile 2019, consid. 2.3; STF 9C_827/2018 del 20 marzo 2019, consid. 4.3; Valterio, *Commentaire de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI*, 2015, pag. 129 N. 18 ad art. 11). Gli importi forfettari previsti dall'art. 14a cpv. 2 OPC-AVS/AI, che dipendono dal grado di invalidità dell'assicurato in connessione con il fabbisogno per persone sole di cui all'art. 10 cpv. 1 lett. a n. 1 LPC, sono quindi da computare quando l'assicurato parzialmente invalido guadagna di meno o, soprattutto, non si dedica ad alcuna attività lucrativa. Con il computo di un reddito minimo ipotetico da attività lucrativa si presume che l'assicurato sia in grado di

conseguire il reddito minimo da lavoro dell'art. 14a OPC-AVS/AI. In determinati casi, è possibile prescindere dal computo schematico di un reddito ipotetico minimo da attività lucrativa. Tali eccezioni sono in parte regolate all'art. 14a cpv. 3 OPC-AVS/AI e in parte risultano dalla giurisprudenza e dalla prassi amministrativa. 2.6.3. Nell'evenienza concreta, con l'opposizione l'assicurato ha contestato il computo dal 1° luglio 2024 di un reddito ipotetico da lavoro avvenuto con la decisione del 18 giugno 2024. Ciò ha portato all'emanazione della decisione del 6 dicembre 2024 con cui questo reddito è stato eliminato dal 1° giugno 2024 al 31 dicembre 2024 in contropartita dell'inserimento nei redditi delle indennità giornaliere AI. La decisione su opposizione che ne è seguita il 16 gennaio 2025, accertato l'annullamento dell'iscrizione nel sistema COLSTA il 16 settembre 2024, ha portato alla decisione del 25 febbraio 2025 di computo, nuovamente, di questo reddito ipotetico dal 1° ottobre 2024. Il ricorrente ha prodotto pendente causa la prova che da gennaio 2025 ha iniziato un'attività lavorativa in un laboratorio protetto. Considerato che questa circostanza concerne però un periodo successivo all'emanazione della decisione su opposizione, momento che delimita temporalmente il potere di esame del giudice delle assicurazioni sociali (DTF 144 V 210 consid. 4.3.1), non è possibile nella presente sede pronunciarsi sul diritto alle prestazioni complementari del ricorrente dal 1° gennaio 2025. Peraltro, questo periodo fa anch'esso oggetto di una decisione successiva alla decisione su opposizione (25 febbraio 2025) che, a sua volta, è stata rivista dalla Cassa di compensazione il 28 marzo 2025 (doc. VIII/1) proprio sulla scorta di questi nuovi dati. Tale periodo non può quindi essere attualmente rivisto dal TCA. 2.7. Stanti le considerazioni esposte, la decisione su opposizione del 16 gennaio 2025 deve dunque essere confermata. La procedura non è soggetta a spese, poiché la LPGA non le prevede (art. 61 lett. f bis LPGA). Sul tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021; Ares Bernasconi, *Actualités du TF*, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107; Messaggio N. 8480 del Consiglio di Stato del 21 agosto 2024 «Rapporto sull'iniziativa parlamentare presentata il 4 maggio 2021 nella forma elaborata da Lara Filippini e Sabrina Aldi per la modifica dell'art. 29 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) del 23 giugno 2008 (Implementazione della revisione LPGA alle spese giudiziarie dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni) e controprogetto». 2.8. Il ricorrente, date le sue condizioni economiche, ha chiesto di essere ammesso al beneficio del " pubblico patrocinio " (doc. I). Laddove la richiesta del ricorrente volta alla concessione del " pubblico patrocinio " debba essere compresa come concessione dell' assistenza giudiziaria, la stessa deve essere intesa solo come domanda di gratuito patrocinio , visto che la procedura davanti al TCA in materia di prestazioni complementari è per principio gratuita. Del gratuito patrocinio, però, l'insorgente non può beneficiare, non essendo rappresentato da un avvocato (STCA 33.2025.2 del 31 marzo 2025, consid. 2.12; STCA 42.2024.13 del 10 giugno 2024, consid. 2.8). In effetti il gratuito patrocinio, sia in ambito di procedura ricorsuale che amministrativa, può essere riconosciuto soltanto ad avvocato patentato (STF 8C_399/2007 del 23 aprile 2008 consid. 9.2; STFA I 447/04 del 2 marzo 2005 consid. 4.2, citata in DTF 132 V 201 consid. 4.2 e DTF 132 V 206 consid. 5.1.4; STCA 38.2022.67 del 14 dicembre 2022 consid. 2.12; STCA 42.2021.75 del 13 dicembre 2021 consid. 2.7; STCA 42.2019.38 del 20 gennaio 2020 consid. 2.12; per quanto riguarda un avvocato non impiegato presso

una organizzazione riconosciuta di utilità pubblica e non iscritto in un albo cfr. DTF 132 V 206 consid. 5.1.4 = SVR 2006 IV Nr. 50 pag. 181) e la mera indicazione che " Il presente ricorso è stato preparato con la consulenza del servizio giuridico _____ " non è sufficiente per portare a una diversa soluzione, non avendo un patrocinatore legale firmato né l'atto di ricorso né i successivi scritti.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.